



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

L'art. 20 D.P.R. 131/1986: la riqualificazione degli atti e la norma antielusiva nell'imposta di registro

PROGRAMMA

L'art. 20 del T.U.R. come “nuova” norma di interpretazione degli atti

Relatore

Luca Scuriatti

Vice Presidente Commissione Imposte Indirette diverse dall'Iva ODCEC di Roma

L'abuso del diritto in materia di imposta registro

Relatore

Alessandro Giannelli

Componente della Commissione Imposte Dirette - Operazioni Straordinarie ODCEC di Roma

Art. 20 e disciplina antiabuso tra prassi, giurisprudenza ed aspetti elusivi

Relatore

Alessandro Riccioni

Avvocato



L'art. 20 della legge di registro

Cosa cambia	Nuova versione	Precedente versione
La norma		
1.	<p>L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato (1) alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi (2).</p> <p>Note: (1) Le parole "dell'atto presentato" sono state sostituite alle precedenti "degli atti presentati" dall'art. 1, comma 87, lett. a), n. 1), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (2) Le parole ", sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi" sono state inserite dall'art. 1, comma 87, lett. a), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.</p>	<p>L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente</p>



cosa cambia	Effetti nuovo art. 20	Effetti vecchio art. 20
Riqualificazione degli atti	<p>L'attività interpretativa degli uffici deve riguardare il singolo atto portato alla registrazione, prescindendo da elementi extratestuali e da eventuali legami con altri atti negoziali.</p> <p>L'imposta di registro deve essere applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto atti portato alla registrazione.</p> <p>Eventuali riqualificazioni potranno essere effettuate esclusivamente sulla base della norma antielusiva dello Statuto dei diritti del contribuente. (art. 53 – bis TUR)</p>	<p>L'art. 20 consentiva di riqualificare, sotto il profilo economico, sequenze complesse di atti, valorizzando gli effetti economici complessivamente prodotti.</p>



cosa cambia	Effetti nuovo art. 20	Effetti vecchio art. 20
Trasferimenti aziendali	Dovendo effettuare l'interpretazione dell'atto “sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati” , sarà più complesso riqualificare in cessione d'azienda le operazioni di conferimento d'azienda e successiva cessione di quote. (art. 53-bis T.U.R.)	Gli uffici riqualificavano le operazioni di conferimento seguite dalla cessione delle quote in atti di cessione d'azienda. Tale riqualificazione determinava l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista per la cessione di azienda in luogo della tassazione in misura fissa.



il **conferimento d'azienda** consiste nell'apporto di un'azienda o ramo di essa ad una società esistente o neo-costituita con contropartita di azioni (se si tratta di s.p.a.) o quote (se si tratta di s.r.l.) della conferitaria.

Attraverso il conferimento d'azienda e la successiva cessione della partecipazione si ottiene, indirettamente, il trasferimento dell'azienda da un soggetto (titolare dell'azienda) a un altro soggetto (acquirente della partecipazione nella società conferitaria).

Ai fini dell'imposizione diretta il conferimento dell'azienda è effettuato in neutralità di imposta :

L'art. 176 del Tuir disciplina il regime fiscale dei conferimenti di azienda tra soggetti residenti, effettuati nell'esercizio di imprese commerciali, stabilendone la piena "neutralità" fiscale, nel senso che:

- L'operazione non dà luogo all'emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti, indipendentemente dai valori attribuiti all'azienda dal punto di vista civilistico.
- La società conferitaria subentra nella posizione fiscale della conferente per quanto riguarda gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti con l'azienda stessa, elementi che, quindi, mantengono inalterato il proprio "valore fiscale", senza che si verifichi alcuna discontinuità con la posizione già riconosciuta alla conferente.
- Quest'ultima, per parte sua, assume come valore (o costo) fiscale della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento il valore netto - ovviamente fiscale - che l'azienda conferita aveva nei suoi libri.



Alternativamente, è prevista la facoltà per la conferitaria di vedersi riconosciuti - in tutto, ma anche in parte - i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti le immobilizzazioni immateriali e materiali dell'azienda ricevuta in conferimento, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva commisurata ai maggiori valori fiscali affrancati.

Per quanto riguarda la successiva cessione della partecipazione prevista dallo schema in esame, l'art. 176 prevede ancora che:

- La partecipazione ricevuta in esito al conferimento si consideri iscritta come "immobilizzazione finanziaria" nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita, consentendo in tal modo alla conferente di assumere "l'anzianità" dell'azienda ai fini della sussistenza del requisito richiesto per la fruizione del c.d. regime della ***participation exemption*** per la cui applicazione l'art. 87 del Tuir richiede sia l'iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie sia un periodo minimo di possesso ininterrotto.
- Espressamente, che la cessione della partecipazione, anche ove fruisca del regime "Pex" o di altri regimi che prevedano una riduzione sulla tassazione sui *capital gain* azionari, **non rileva ai fini della norma "antielusiva"** dell'art. 37-bis D.P.R. 600/72, e che quindi tale operazione non può essere disconosciuta dal fisco in ragione di una sua supposta elusività.



quindi, se, **ad esempio**, si trasferisce indirettamente (tramite l'operazione di cui sopra) una azienda che **fiscalmente e contabilmente rileva per 2.000.000** di euro al **prezzo concordato di 3.000.000** di euro (coincidente con il suo valore venale in comune commercio), in sede di conferimento, a fronte di una plusvalenza contabile di 1.000.000 di euro, non vi sarà alcuna tassazione, poiché la plusvalenza non rileva fiscalmente.

A seguito della successiva cessione delle partecipazioni andrà **portato a tassazione il solo 5% della plusvalenza**, pari a **50.000** euro.

Diversamente, in caso di **cessione diretta dell'azienda**, la **plusvalenza da tassare ammonterebbe invece a 1.000.000 di euro**.



Ai fini dell'imposta di registro , a norma di legge:

- **gli atti di conferimento** di aziende sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00, giusto il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 50 del TUR e dell'art. 4, co. 1, lett. a), n. 3), della Tariffa Parte I allegata al TUR;
- **gli atti di cessione di partecipazioni** in società redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00, giusto il combinato disposto dell'art. 5 del TUR e dell'art. 11 della Tariffa Parte I allegata al TUR;
- **gli atti di cessione di aziende** sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l'imposta di registro in misura proporzionale previa applicazione della aliquote previste per i singoli beni e diritti (se sono pattuiti corrispettivi distinti) o quella più elevata (se il corrispettivo è unitario), giusto il combinato disposto degli artt. 5, 23 e 51 del TUR.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

La circolazione indiretta dell'azienda, attuata tramite il conferimento dell'azienda e la successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria, comunque si viene a realizzare con due atti distinti e tra loro autonomi. Da ciò consegue, in buona sostanza, che ai fini dell'imposta di registro l'operazione richiede unicamente il **pagamento dell'imposta di registro in misura fissa** per l'atto di conferimento e dell'imposta di registro sempre in misura fissa per l'atto di cessione delle partecipazioni.



Sanzione applicabile

A tale proposito occorre considerare che gli atti di conferimento e di cessione delle partecipazioni vengono comunque registrati, ancorché con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Non pare quindi potersi applicare, al caso di specie, alcuna delle sanzioni previste dal d.P.R. n. 131/86.

In particolare non pare applicabile la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta prevista dall'art. 69 per l'omessa richiesta di registrazione, né, tantomeno, le sanzioni previste per l'insufficiente dichiarazione di valore (art. 71), per l'occultazione del corrispettivo (art. 72), per l'omessa o irregolare tenuta del repertorio (art. 73) e per la mancata esibizione delle scritture contabili (art. 74).

Eventualmente potrebbe trovare applicazione la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 per i ritardati od omessi versamenti, pari al 30% dell'importo non versato.

sembrano in ogni caso sussistere **le obbiettive condizioni di incertezza** sulla assoggettabilità a imposta di registro in misura proporzionale della circolazione indiretta delle aziende